

N. R.G. 15861 \2018



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel.
Claudio Cottatellucci	Giudice
Elisabetta Arrigoni	Giudice

letto il ricorso depositato in data 2 novembre 2018
Dato atto della rimessione al Collegio in data 23 settembre 2020
pronunzia il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa
da

(CF 35821369002) **CODICE CUI:** _____, **Vestanet BS4574**, elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'Avv. SIMONI LUCA dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine del ricorso

RICORRENTE

e

COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),

RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

OGGETTO:: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame, i seguenti fatti:

- di essere nato a Sokodé Togo il 31 dicembre 1990;
- di essere di etnia Kotokoli¹ e di fede musulmana;

¹ Ancora oggi i Kotokoli sono concentrati nella città di Sokodé, che si trova lungo una delle antiche rotte carovaniere del Togo; l'antico insediamento venne chiamato Sokodé, che significa "chiuso", perché la città era spesso isolata per via delle barriere costruite dai gruppi tribali, che cercavano di controllare il commercio delle carovane. Sokodé è anche la città dove risiede il capo Kotokoli, chiamato **Uro**. Ogni comunità locale ha un capo rituale, solitamente il membro più anziano nel lignaggio, che ha la responsabilità di

- la sua famiglia era composta dai genitori, da quattro sorelle e un fratello;
- di aver studiato 10 anni a Sokodé, e successivamente di aver frequentato per quattro anni l'università presso la capitale;
- al termine degli studi era ritornato nel paese d'origine per lavorare col padre come tecnico informatico nel negozio di riparazione elettrodomestici del padre e (come precisato in ricorso) e agricolo;
- il 5 maggio 2017, i suoi genitori venivano accusati di aver ucciso con la stregoneria un uomo e suo figlio, deceduti la stessa settimana;
- il capo villaggio chiamava gli uomini tradizionali, detti stregoni, per cercare il colpevole, e quest'ultimi sentenziavano che i responsabili erano i suoi genitori i quali venivano pertanto condannati a morte tramite riti tradizionali;
- era previsto che, qualora non fossero riusciti a uccidere i genitori, avrebbero arrestato il ricorrente in quanto primogenito;
- in particolare il capo villaggio, dopo aver preso per primo la parola, spiegava di aver invitato la popolazione perché era successo un dramma, e per questa ragione aveva chiamato gli stregoni a giudicare;
- gli stregoni, svolti i loro riti, riferivano al capo villaggio la decisione e quest'ultimo la comunicava alla gente, dal momento che gli stregoni non parlano direttamente con la popolazione;
- la gente del villaggio reagiva urlando “*sì, sono sicuramente loro!*”;
- il padre si difendeva dicendo di non sapere nulla né della morte delle due persone, né dei riti tradizionali, e chiedeva agli stregoni di fare un'ulteriore ricerca;
- l'accusa degli stregoni si spiegava con il fatto che, essendo la sua famiglia di successo e considerato che il figlio aveva frequentato l'università, non avevano tollerato che un'altra famiglia fosse ugualmente di successo, ma secondo lui invece erano gli stessi stregoni e la gente del villaggio ad essere gelosa della sua famiglia;
- il capo villaggio, in attesa che gli stregoni preparassero i riti, li aveva lasciati tornare a casa;
- suo padre a questo punto decideva di lasciare il Togo immediatamente la notte stessa e di andare in Libia dove aveva già lavorato ed aveva dei contatti;
- in quel periodo non tutta la sua famiglia era nel villaggio, ma solo lui e i suoi due genitori perché una sorella era sposata da tempo, altre due sorelle ed un fratello più piccolo di lui erano all'Università e la sorellina piccola era da uno zio ;
- alla frontiera con la Libia i suoi genitori erano stati arrestati dai militari che fermavano le auto, ma essendo lui su un altro mezzo con altri giovani , si perdevano;
- di aver deciso, su consiglio dell'autista, di raggiungere l'Italia dove giungeva il 26 maggio 2017;
- di temere che se tornasse “*loro potrebbero fare quello che vogliono*”;
- di essere in contatto con alcuni amici del villaggio, che sente poco e con i quali non parla dei suoi problemi.

mantenere buoni rapporti e ordine sociale tra la sua gente, esiste poi un capo villaggio che risponde direttamente al capo supremo ovvero l'Uro. Per i Temba le feste più importanti sono le feste religiose del Ramadan e del Tabaski, ma sono molto fieri delle feste tradizionali come Adosa, Kumbe e la Danza del Fuoco. La festa di Adosa o Gadao-Adossa è una festa che viene fatta per ringraziare gli spiriti e gli antenati per il buon raccolto, è conosciuta come la festa dei coltelli. (IL POPOLO KOTOKOLI O TEMBA, <https://www.exploring-africa.com/togo/il-popolo-kotokoli-o-temba/il-popolo-kotokoli-o-temba>)

Quanto all'attività degli stregoni nel villaggio, precisa, su domanda dell'intervistatore: che gli stregoni sono parte del villaggio e vengono chiamati dal capo di villaggio quando succedono "queste cose"; che hanno un potere sovranaturale ed oggetti tradizionali per svolgere le loro attività; che succedono spesso episodi simili, e se c'è un dramma è il capo villaggio che si occupa di risolvere la situazione; che, ad esempio, una vecchia del villaggio era stata accusata con le stesse modalità e aveva subito i riti di stregoneria, che consistono nel mettere al collo della persona ritenuta colpevole degli oggetti tradizionali, trascinarla per terra, tre le urla della popolazione, liberarla la sera per poi scoprire il giorno dopo che quella persona è morta; che la stregoneria è molto presa sul serio soprattutto nel suo villaggio, e si differenzia tra *feticier* che fanno il malocchio, e *sorcier* che sono gli stregoni; che la polizia non si occupa di "cose tradizionali", competenza invece del capo villaggio, a cui la polizia rinvia.

Nel modello C3 "*dichiara di aver lasciato il paese con i genitori perché accusati di stregoneria. In Libia i genitori sono stati arrestati, mentre lui è riuscito a raggiungere l'Italia, ma non ha più loro notizie.*"

Produceva: contratto di tirocinio presso Lgd socieà coop. dal 27/09/2017 al 24/06/2018; buste paga relative; Contratto di lavoro a tempo determinato dal 2 luglio 2018 al 30 settembre 2018; buste paga Lgd società coop. luglio 2018; certificazione unica 2017;

La Commissione Territoriale- dopo aver precisato che dalle COI consultate emergeva che la *sorcellerie* ha un ruolo rilevante nella società togolose e che sono sovente praticati riti di stregoneria e magia nera; <https://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Culture/Magie-noire-et-sorcellerie> https://www.bbc.com/afrique/region/2016/03/160329_togo_witchcraft - non ha ritenuto credibile il ricorrente con particolare riferimento:

- 1- alle dichiarazioni relative alla riunione della comunità del villaggio in quanto non circostanziate, generiche in merito all'accusa rivolta ai genitori e alla difesa del padre;
- 2- al fenomeno della stregoneria in Togo in quanto, nonostante il livello alto di istruzione, non è in grado di fornire informazioni dettagliate sulla società togolese e sul rapporto tra stregoneria e protezione dello stato.

A fronte di ciò ha respinto la domanda .

Con tempestivo ricorso , contestate le motivazioni poste a base del diniego e sollevate eccezioni preliminari, ripercorre la propria vicenda fornendo alcune specificazioni (quali la circostanza che il padre aveva un negozio di riparazione di elettrodomestici e che, secondo lui, erano stati gli abitanti del villaggio a segnalare i suoi genitori agli stregoni che erano stati chiamati perché due persone erano morte senza un motivo apparente) e sottolinea il timore in caso di rimpatrio perché l'agente persecutore è lo stesso capo villaggio ed al riguardo non vi è possibilità di ottenere una tutela adeguata da parte delle autorità. Evidenzia che le sue dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso e che quindi ha assolto al proprio onere probatorio. Aggiunge riferimenti circa la situazione attuale del Togo dove le libertà democratiche non sono garantite. Conclude chiedendo in via principale lo *status* di rifugiato ed in subordine la protezione sussidiaria ed in via di ulteriore subordine la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari sottolineando che ha avviato un proficuo percorso di integrazione ed inclusione nel tessuto sociale cittadino e nazionale.

Infine, laddove il Collegio non dovesse ritenere *ratione temporis* applicabile l'art. 5 comma 6 D.lgs 286/98 nella versione anteriore all'entrata in vigore del D.L 113/18, domanda :” *In via preliminare e/o pregiudiziale: sollevare questione di illegittimità costituzionale del D.L. 113/18, per violazione degli art 77 e 111 della costituzione, per carenza dei requisiti di urgenza per il decreto e eterogeneità delle norme contenute nonché violazione del diritto al processo equo. Nel merito: riconoscere al ricorrente il cd. asilo costituzionale di cui all’art. 10 della carta costituzionale; in via subordinata: riconoscere al ricorrente il permesso di soggiorno per “protezione speciale” di cui all’art 32 comma 3 del Dlgs 25/2008 ravvisando i presupposti di cui all’art. 19 comma 1 e 1.1 del TUI ovvero, ove ne sussistano i presupposti di legge, il permesso di soggiorno per cure mediche ovvero per calamità ovvero per “casi speciali” di cui agli artt. 18-18bis-22 comma 12 quarter e seguenti del TUI.*

Allega ulteriore documentazione per dimostrare la sua integrazione sociale (proroga del contratto con la società Lgd fino al 30 giugno 2019 e buste paga da gennaio 2018 a settembre 2018)

Il Ministero resistente trasmetteva, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto

Il P.M. non ravvisava la sussistenza di cause ostative ex artt. 10, 12 e 16 d.lgs. n. 251/2007.

Il ricorrente è stato sentito in data 23 settembre 2020 dai giudici delegati ed ha prodotto ulteriore documentazione relativa all’attività lavorativa che sta espletando ed ha rinunciato al patrocinio a cura dello Stato per superamento dei limiti di reddito. Rimessa la decisione al Collegio, la stessa è stata assunta nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2020.

In diritto il difensore del ricorrente ha chiesto, in via preliminare, che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 46 del 13 aprile 2017, di conversione del d.l. n. 1372017, per violazione dell’art. 77 Cost. sotto il profilo della carenza dei requisiti di urgenza del decreto legge e della eterogeneità delle norme contenute e dell’art. 111 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto al giusto processo in poiché, per quanto emergerebbe dal richiamo alla sentenza 221/2008 della Corte Costituzionale, non sarebbe garantito il principio del contraddittorio, la possibilità di avvalersi della difesa tecnica, la facoltà di impugnazione sia per motivi di merito che di legittimità, l’attitudine del procedimento ad acquisire stabilità. Ad avviso del Collegio devono essere rigettate tali questioni preliminari. Infatti il ricorso alla legislazione d’urgenza in considerazione del numero dei richiedenti protezione, delle situazioni di grande tensione tra i richiedenti protezione e i residenti e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato, elementi tutti che impongono una definizione solerte dei giudizi, non può ritenersi effettuato in violazione della Costituzione. Quanto alla violazione dell’art. 111 Costit. la previsione di un ampio contraddittorio quantomeno cartaceo (nel caso in esame anche orale essendo stata fissata l’udienza), la necessità della difesa tecnica, la previsione del ricorso per Cassazione, la possibilità che, allo stato degli atti, la decisione assunta assuma stabilità, rendono assolutamente inconfidente il richiamo alla sentenza 221/2008. Quanto all’omessa previsione dell’appello e quindi dell’impugnazione nel merito, l’ampio potere di ufficio del giudice, in uno con il principio dell’onere della prova decisamente attenuato in capo al ricorrente e con la previsione di una decisione collegiale, rendono certamente non irragionevole la scelta di un rito più semplificato privo di appello.

La vicenda narrata dal richiedente, a giudizio del Tribunale, non pare meritevole dello *status* di rifugiato e ciò indipendentemente dalla credibilità dello stesso richiedente la protezione, non ricorrendone i presupposti.

Lo *status* di rifugiato può, infatti, essere riconosciuto allo straniero che abbia un ragionevole timore di poter essere, in caso di rimpatrio, vittima di persecuzione (art. 1, Conv. Ginevra, 28 luglio 1951; v. l. 24 luglio 1954 n.722); in particolare, la condizione di «rifugiato» può essere accordata al cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (art. 2, lett. d, Dir. 2011/95/UE; v. D.Lgs 21 febbraio 2014 n. 8).

Ebbene dalla stessa narrazione del ricorrente si evince che egli era fuggito insieme ai suoi genitori riconosciuti colpevoli, in seguito alla consultazione con gli stregoni, dal capo villaggio, dell'omicidio di due persone e che erano stati condannati a morte dal capo villaggio stesso con l'approvazione degli abitanti del villaggio, pena che avrebbe dovuto essere eseguita a mezzo riti di stregoneria. Si tratta all'evidenza di motivi del tutto avulsi da quelli indicati dalla sopracitata normativa.

Quanto alla protezione sussidiaria disciplinata dall'art. 2 e 14 lettera a) e b) del d. lgs. 251/2007 si osserva quanto segue. L'art. 2 comma 1 lett. g) definisce, infatti, persona ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

La definizione di danno grave è contenuta nel successivo articolo 14, il quale, infatti, specifica che per danno grave si deve intendere:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Considerando che l'art. 5 del citato D.Lgs. stabilisce che l'attività di persecuzione o il danno grave possa essere riconducibile, oltre che allo Stato, anche a partiti, organizzazioni e in generale soggetti non statuali. Peraltro ciò non esime dalla necessità di verificare la sussistenza degli altri presupposti indicati dalla normativa e, quindi, del "fondato motivo" di ritenere la sussistenza di un "rischio effettivo" e dell'impossibilità di ottenere tutela da parte dello Stato o delle altre organizzazioni che controllano il territorio.

Ciò posto si osserva che, con riguardo alla specifica materia, anche se l'onere probatorio incombente sul richiedente deve ritenersi, in via generale, attenuato - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D. Lgs 251/07- d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *"L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone*

a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante." (Cass. 18353/06, vedasi da ultimo anche Cass. n.14157/2016). In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nell'art. 3 D. Lgs n. 251/07, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. [Cass. 6879/11](#)).

Orbene nel caso in esame il ricorrente, a sostegno di quanto dichiarato in merito al luogo di provenienza, ai motivi del suo espatrio ed alle ragioni per le quali non intende rimpatriare, non ha indicato alcun elemento probatorio propriamente inteso, circostanza che impone di verificare se sussistano i presupposti per ritenere veritiere tali allegazioni ex art. 3 D. Lgs cit. L'esame congiunto delle dichiarazioni rese in sede di audizione, delle allegazioni di cui al ricorso e delle dichiarazioni rese in udienza conduce ad una risposta positiva in quanto il ricorrente ha reso un racconto coerente e circostanziato ed ha puntualmente risposto alle domande postegli fornendo elementi confermati dall'esame delle COI consultate dal Collegio. Infatti va innanzitutto sottolineato che il ricorrente ha, sin dal suo ingresso in Italia, riferito di essere fuggito in Libia con i genitori perché accusati di stregoneria e di aver perso lì le loro tracce. Ha mantenuto tale allegazione avanti alla Commissione Territoriale ed ha ribadito la veridicità della sua storia in udienza rispondendo ai quesiti postigli senza mai cadere in contraddizione. Ha precisato bene il luogo in cui erano avvenuti gli eventi che hanno condotto alla disgregazione della sua famiglia che dalle fonti risulta il luogo in cui si è stanziata, da diversi secoli, l'etnia cui egli appartiene “*D ci può dire dov'è Sokodé? R. in mezzo al Togo, in sud la capitale Lomé, e nel nord regione della Kara, a est Ciamba, una città vicino a Sokodé D. lei è proprio di Sokodé? R. sì abitavo a Sokodé D. quanto è grande? R. non saprei esattamente D. perché lei parlava della riunione con abitanti del villaggio, e volevo capire.. R. 200/300 sono gli abitanti del villaggio D. c'è una distinzione tra villaggio e città, mi sembra di capire R. la città è grandissima e il villaggio è dentro la città D. come si chiama il villaggio? R. Ataworo D. il negozio di suo papà dov'era? R. a Sokodé*”². Il Collegio ha verificato che il villaggio di provenienza è appunto nell'ambito di Sokodé ed ha un capo tradizionale ymcatogo.org/wp-content/uploads/2016/03/RAPPORT-YMCA-TG-2010-.pdf Ancora si è riscontrato che effettivamente il capo villaggio viene denominato URU” D. *quando parla del capo villaggio, intende il capo di Ataworo? Sì come si chiama il suo ruolo? R. uru* “*Ancora oggi, il capo Kotokoli, o Uro, risiede ancora a Sokode. Col tempo, i Kotokoli hanno sviluppato una reputazione per l'arguzia nei rapporti commerciali (...) Il bestiame viene utilizzato per sacrifici religiosi, pagamenti matrimoniali e pelli; il loro letame viene utilizzato anche come fertilizzante. (...) Ogni comunità locale ha un capo rituale (di solito il più anziano del lignaggio), che ha la responsabilità di mantenere buoni rapporti e ordine sociale tra la sua gente.*

² Sokodé è una città del [Togo](#), situata nella [Regione Centrale](#), 339 km a nord della capitale [Lomé](#), in un [altopiano](#) di modesta altezza, a 20 km dal [fiume Mono](#). Con i suoi 86.500 abitanti (censimento [2004](#)) è la seconda città più popolosa del paese dopo Lomé. È il centro commerciale delle aree agricole circostanti <https://it.wikipedia.org/wiki/Sokod%C3%A9>

Il capo risponde al capo distretto, che risponde all'Uro (capo supremo) Testo di antropologia Organisation politique des Kotokoli du Nord-Togo [Cahiers d'Études africaines](https://www.persee.fr/doc/cea_0008-0055_1963_num_4_14_3719) riferisce che le strutture territoriali politiche, villaggi, sono chiamati "tede", il cui capo è l'uru, e i riti comunitari importati sono i riti agrari (soprattutto per la raccolta), i funerali, alcuni sacrifici agli avi protettori dei clan e dei villaggi . Pierre Alexandre, Organisation politique des Kotokoli du Nord-Togo [Cahiers d'Études africaines](https://www.persee.fr/doc/cea_0008-0055_1963_num_4_14_3719) Année 1963 https://www.persee.fr/doc/cea_0008-0055_1963_num_4_14_3719

Quanto all' accusa di stregoneria ed alle conseguenze il ricorrente è stato molto specifico ed ha fornito una verosimile spiegazione della circostanza che fossero stati presi di mira proprio i suoi genitori che, in effetti, rispetto al resto della popolazione erano benestanti al punto da consentire non solo all'odierno ricorrente di frequentare l'Università di Lomè, ma persino a due figlie femmine e ad un altro maschio (come riferito durante la audizione in Commissione) tale istruzione "D. dice che la sua famiglia accusata di stregoneria, avrebbe ucciso padre e figlio, chi erano? R. non so bene, perché prima studiavo in capitale, e dicevo a mio padre io non so di cosa stanno parlando e mio padre mi diceva anche io no so, però mio papà sapeva chi erano i morti, ma io non conosco, era una cosa dei genitori, D. quindi suo papà non le ha dato spiegazioni su questo? R. no, io ho detto a mio padre questa cosa non ha senso D. sa come sono morte? R. lui mi disse che non sapeva nulla di questa cosa, che dovevo stare tranquillo D. erano due persone del villaggio? R. sì D. sono morte di morte violenta? R. non so D. chi ha accusato i genitori R. prima la famiglia di mio padre ha chiamato mio padre, dicendo che c'era qualcosa che non va, il capo ti vuole parlare, quando mio papà è tornato dal colloquio con il capo e mi ha spiegato cos'è successo, io ho detto che non aveva senso D. suo padre le ha detto chi li ha accusati? R. ha detto che era stato il capo con la gente R. ha detto che era stato il capo con la gente del villaggio a accusare i miei genitori D. sa se l'iniziativa era del capo villaggio? R. io non ho neanche chiesto perché continuavo a dire che era senza senso D. perché senza senso? R. perché non riesco a capir come si possa dire che due persone siano morte per riti tradizionali D. quindi non crede alla magia? R. no io non credo, per questo non ha senso D. poi le dice, che secondo lei o secondo suo papà, che c'erano state gelosie, ma era una sua idea? R. mio papà aveva con negozio in città, io sono tornato per lavorare con lui, e quelli del villaggio non erano contenti, dicevano come fa questa famiglia.. suo figlio finito università (che è una cosa strano nel villaggio) poi è tornato per aiutare mio papà, poi dopo che è avvenuto il dramma ho detto non ha senso questo D. suo papà guadagnava bene? R. non eravamo ricchi, solo abbastanza per questo mio papà mi aveva chiamato per migliorare l'attività L'università chi l'ha pagata? Prima di avere il bac, controllano i tuoi risultati e lo stato ti aiuta perché vedono che sei bravo D Forse c'era questa gelosia per l'aiuto dello stato? R Sì "

A quest'ultimo riguardo il ricorrente è stato sincero in quanto ha chiarito che era una sua deduzione e non aveva sentito notizie in tal senso né gli erano state riferite da suo padre "D Lei ha sentito le voci invidiose, ci sono state ostilità in precedenza all'accusa? R No non mi è stato riferito "

La presenza dei riti di stregoneria era stata riconosciuta dalla stessa Commissione Territoriale che aveva riportato le seguenti COI ed aveva chiarito che la *sorcellerie* ha un ruolo rilevante nella società togolose e che sono sovente praticati riti di stregoneria e magia nera; <https://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Culture/Magie-noire-et-sorcellerie> https://www.bbc.com/afrique/region/2016/03/160329_togo_witchcraft

La misura dell'effettivo timore del padre di essere ucciso insieme alla moglie, già riferita in Commissione Territoriale dove il ricorrente ha chiarito bene che dopo il rito le persone condannate

venivano trovate morte (adombrando quindi che la convinzione degli abitanti del villaggio nell'efficacia del rito fosse poi corroborata dalla circostanza che le persone condannate in concreto poi venivano uccise), è stato nuovamente rappresentato in udienza dove il ricorrente si è così espresso “ *D I parenti che hanno chiamato suo papà abitavano anche loro nel villaggio? R Sì D Hanno difeso suo papà? R Non c'è stato tempo per cercare aiuto, non so se fosse possibile D Suo papà ha deciso immediatamente andiamo via? R Sì, la notte stessa D Avete portato via qualcosa con voi? R Volevo prendere il mio diploma e altre cose ma non c'è stato il tempo, mio papà non mi ha lasciato il tempo”*

Non v'è dubbio che il padre del ricorrente avesse un gran timore di finire ucciso insieme alla moglie se si fosse sottoposto ai riti poiché ha ritenuto preferibile fuggire immediatamente senza prendere alcunché, neppure i documenti scolastici del figlio, abbandonando il negozio e tutti i suoi beni e una situazione di benessere per dirigersi in Libia dove aveva solo la speranza di potersi stabilire avendo delle conoscenze e dei contatti avendovi vissuto nel periodo precedente. Ed in effetti in udienza il ricorrente, dopo aver ribadito di non credere personalmente alla efficacia del rito di stregoneria, ha chiarito che il padre aveva certamente un gran timore del rito. “ *Quando lei viveva nel villaggio, ha visto qualche rito tradizionale? Sì ho visto qualche cosa, ma io non ci credevo, non so se è perché andavo a scuola, mi dico sempre non è possibile Che tipo di riti ha visto? È una cosa strana, tanta gente davanti al capo villaggio, ci sono due stregoni che hanno in mano qualcosa, tirano le persone, è una bruttissima cosa, ma io non ci credevo, e quando vedevo queste cose andavo via perché mi facevano paura, adri si vestivano in modo tradizionale La sua famiglia credeva alle cose tradizionali? Mio papà magari sì Suo papà, questa grande paura che lo ha portato a portarvi via, aveva paura del rito o dei tribunali? Lui non voleva che vedessi queste cose, lui aveva paura del rito* “Tale paura si giustifica evidentemente con la circostanza, di cui si è già detto sopra, che le persone sottoposte al rito perché sospettate di stregoneria venivano sempre ritrovate morte.

Ad avviso del Collegio anche le modalità con cui è avvenuta la fuga è verosimile e denota ancora una volta la paura del padre del ricorrente : “ *D Le macchine su cui siete andati via, erano della vostra famiglia? R No perché arrivati in Benin abbiamo cambiato macchina D Quella con cui siete partiti dal Togo di chi era? R Era un taxi D Quindi suo papà ha chiamato il taxi? R No non l'ha chiamato, siamo andati noi fuori dal villaggio a Sokodé a prendere il taxi, siamo andati via di nascosto D Era notte? R Era buio Abbiamo preso un solo taxi, siamo arrivati in Benin e lì abbiamo cercato una macchina per Niger, mio papà conosceva la strada Quindi suo padre non l ha coinvolto in organizzazione? R No perché lui conosceva tante cose, io lo seguivo .D Lei dice che in Libia eravate su due macchine diverse Ma quindi secondo lei era già pianificato? No Lei dice che in Libia eravate su due macchine diverse, e parla di una macchina con i giovani, ci spiega? Cercavamo macchine per la Libia, eravamo tantissimi Vi siete aggregati a un gruppo? Sì in Niger per poter entrare in Libia, è mio papà ha arrangiato viaggio con queste persone “Che città avete attraversato dal Togo verso il Benin? Ciamba, e in Benin siamo arrivati a manaville, da attraversare per arrivare in Niger “Quando è arrivato in Italia non ha più visto i suoi genitori? Non li ho più visti “*

Acclarata la credibilità del ricorrente in merito ai motivi che lo hanno condotto insieme ai genitori alla fuga dal villaggio di origine il Collegio deve affermare che i genitori del ricorrente ed il ricorrente stesso (in quanto soggetto comunque designato in luogo dei genitori qualora questi si fossero sottratti al rito) siano stati oggetto di persecuzione rappresentata appunto dall'accusa di omicidio per stregoneria, dal sommario processo subito nel villaggio dopo il pronunciamento degli stregoni a cui ha fatto seguito il loro abbandono da parte di tutti e persino dei parenti che si sono

piegati alla volontà del capo villaggio che, insieme agli stregoni, aveva decretato la loro morte. Dalle COI sopra citate e dalle altre consultate dal Collegio³ emerge che non vi è un contrasto significativo di tali pratiche da parte delle autorità governativa e che ogni questione relativa alle religioni tradizionali o ai riti della stregoneria sono lasciate al controllo dei capi tradizionali salvo occasionali interventi qualora vi siano problemi di scontri o di ordine pubblico <https://www.ecoi.net/en/document/2031224.html>. Del resto seppur il Codice Togolese punisce l'omicidio rituale “ *The Togolese penal code of 2015 (section 1 – Voluntary homicide, article 166) mentions that ‘voluntary homicide will be punished by twenty (20) to thirty (30) years of imprisonment if it has been committed with a ritual, mystical or cannibalism purpose’13 .*”, se posto in essere da singoli soggetti, non prevede nulla in merito alle deliberazioni assunte da un capo villaggio nell'ambito dei suoi poteri . Ciò consente di ritenere verosimile quanto sostenuto dal ricorrente circa la impossibilità di chiedere l'intervento della polizia.

Resta ora da verificare se, in caso di rimpatrio, il ricorrente possa essere o meno attinto dalla punizione in luogo dei genitori. Ebbene l'ampio potere attribuito al capo villaggio confermato dalla COI consultate dalle quali emerge inoltre la persistenza dei riti della religioni tradizionali (animista), l'ampio ricorso alle pratiche di stregoneria e l'assoluta libertà di gestione dei capi villaggio che devono rispondere solo all'URO (autorità suprema tradizionale) e non alle autorità statali che non si ingeriscono nella loro attività, men che meno nelle pratiche tradizionali, depone nel senso della sussistenza della fondatezza del timore rappresentato dal ricorrente e cioè di essere, in caso di rimpatrio, lasciato alla mercé del capo villaggio ed in tal caso o venire assoggettato al rito in luogo dei genitori ovvero, avendoli accompagnati nella fuga, di essere ritenuto responsabile e quindi essere sottoposto a trattamenti comunque inumani e degradanti senza potersi avvalere della protezione delle autorità del proprio Stato. A tale proposito va ricordato infatti che “*non è necessario che provenga dallo Stato la minaccia di grave danno giustificante tale protezione, ben potendo provenire anche - tra gli altri - da ‘soggetti non statuali’ se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio ‘non possono o non vogliono fornire protezione’ adeguata ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. cit.*” (Così Cass. n.25873/2013).

Alla luce di quanto sopra esposto al ricorrente può quindi essere riconosciuta la protezione sussidiaria ex art. 14 lettera b) del D.Lgs.n.251\07 in assenza di cause ostative segnalate dal PM o rilevate d'ufficio dal Collegio .

³ Easo (*Cases of human sacrifices (ritual crimes or ritual murders) in 2014 Legislation on these practices*, Date of completion 1 June 2018 https://www.ecoi.net/en/file/local/1434291/2018_1528285404_easo-coi-query-togo-81.pdf) riporta

le seguenti informazioni prelevate dai media In merito agli omicidi rituali in Togo:

nel 2017, Togo-Online riferisce che, una persona che stava per dare un bambino di due mesi a un uomo feticcio, a scopo di sacrificio umano, è stata arrestata (Togo Online, Sacrifier un bébé de deux mois pour se faire de l'argent, 13 December 2017);

nel 2007, Reuters e BBC hanno riferito di sei omicidi rituali in Togo. Secondo la BBC, uno dei sospettati aveva ammesso di appartenere a una banda ricercata in Benin per crimini simili (Reuters, Headless corpses raise ritual killing fear in Togo, 21 September 2007, (url); BBC, Gang behind Togo's beheadings ', 28 September 2007, (url). 8 BBC, Gang behind Togo's beheadings ', 28 September 2007)

Joshua Project (https://joshuaproject.net/people_groups/12815/TO) riferisce in merito ai Kotokoli o Tem:

Il riconoscimento della protezione sussidiaria esime il Collegio dall'esame delle ulteriori richieste svolte in via subordinata .

La parziale reciproca soccombenza impone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce ad _____ (CF35821369002) nato il _____, in Togo. **CODICE CUI: 05J3ECV, Vestanet BS4574** il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lettera b) del D.Lgs.n.251\07.
Dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'interno presso la Commissione Territoriale di Brescia per il riconoscimento della protezione internazionale
Spese compensate .
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del giorno 7 ottobre 2020

Il Presidente est
dott. Mariarosa Pipponzi